

STATUTO

VENUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LUGO RA VIA MARIOTTI 81

Numero REA: RA - 220122

Codice fiscale: 02647090394

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-10-2019 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI	
	ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE	Allegato "A"
	E' costituita con sede nel Comune di Lugo (RA), la società	Repertorio n.3859
	cooperativa sociale denominata	Raccolta n.3009
	"Venus Società Cooperativa sociale"	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
	del Comune indicato al primo comma con semplice decisione	
	dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazio-	
	ni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.	
	La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	unità locali, agenzie ed uffici anche altrove.	
	Il domicilio dei soci, degli amministratori e, se nominati,	
	dei sindaci e del revisore (per i rapporti tra loro e la so-	
	cietà) è quello risultante dai libri sociali, nei quali devo-	
	no essere indicate le relative generalità.	
	ART. 2 - DURATA	
	La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costitu-	
	zione fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)	
	e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.	
	ART. 3 - NORME APPLICABILI	
	Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia,	
	nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del libro V co-	
	dice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto	

	dal predetto Titolo VI del codice civile, in quanto compati-	
	bili, le disposizioni sulle società a responsabilità limita-	
	ta.	
	Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizio-	
	ni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della	
	figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed	
	integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 no-	
	vembre 1991, n.381, relativa alla disciplina delle cooperati-	
	ve sociali, e successive modificazioni ed integrazioni.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 4 - SCOPO	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo	
	che la Cooperativa intende perseguire, avvalendosi principal-	
	mente, nello svolgimento della sua attività, delle prestazio-	
	ni lavorative dei soci, è quello dell'interesse generale del-	
	la comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale	
	dei cittadini attraverso la gestione di servizi so-	
	cio-sanitari, assistenziali, educativi e riabilitativi.	
	Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperati-	
	va intendono perseguire è quello di ottenere, per quanto pos-	
	sibile, tramite la gestione in forma associata continuità di	
	occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali. La cooperativa potrà svolgere la	

	propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavora-	
	tive di soggetti diversi dai soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come dispo-	
	sto dalla Legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazio-	
	ni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore e inscindibile rapporto di lavoro in forma subordi-	
	nata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita	
	dalla legislazione italiana. La tutela dei soci lavoratori	
	viene esercitata dalla Cooperativa e dalle loro Associazioni	
	di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, dello	
	Statuto sociale e dei regolamenti interni. La Cooperativa è	
	disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sen-	
	si dell'articolo 2514 codice civile. Per il requisito della	
	prevalenza si rende applicabile, in ogni caso, la disposizio-	
	ne di cui all'articolo 111-septies R.D. 30 marzo 1942 n.318.	
	La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento	
	dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli	
	articoli 2512 e 2513 del codice civile.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforza-	
	mento del movimento cooperativo unitario italiano. Essa ade-	
	risce alla Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI)	
	ed agli organismi periferici di questa, provinciali o regio-	
	nali, nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.	
	Potrà aderire ad altri organismi economici o sindacali che	
	propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativi-	

	stiche, di lavoro o di servizio purché non in contrasto con	
	lo statuto della AGCI.	
	ART. 5 - OGGETTO	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita dall'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperati-	
	va ha come oggetto la gestione di servizi socio-sanitari ed	
	educativi mediante l'attuazione del seguente oggetto sociale:	
	1) organizzare e fornire servizi assistenziali di vigilanza,	
	compagnia, pulizia e tutela nonché prestazioni infermieristi-	
	che, psicologiche, fisioterapiche, logopediste e di cura in	
	genere, sia a domicilio che in strutture pubbliche e priva-	
	te, a favore dell'infanzia, di minori, anziani, infermi, di-	
	sabili, portatori di handicap e di chiunque si trovi in con-	
	dizioni fisiche, psichiche o sociali di bisogno;	
	2) organizzare e fornire servizi educativi, ricreativi e so-	
	cio-culturali, compresi servizi turistici, rivolti all'infan-	
	zia, a minori, anziani, infermi, disabili, portatori di han-	
	dicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichi-	
	che o sociali di bisogno;	
	3) gestire e fornire servizi di teleassistenza, telesuppor-	
	to, telemedicina, disbrigo pratiche e di segretariato socia-	
	le in genere a favore dell'infanzia, di minori, anziani, in-	
	fermi, disabili, portatori di handicap e di chiunque si tro-	
	vi in condizioni fisiche, psichiche o sociali di bisogno;	

	4) fornire servizi di trasporto per malati, infermi e disabili con veicoli appositi;	
	5) organizzare e gestire lezioni, seminari e corsi in genere per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale sia per terzi che per il personale impiegato nell'attività della società;	
	6) organizzare, gestire e fornire servizi di assistenza e di cura alla persona in genere, di supporto e di aiuto alla famiglia, sia a domicilio che in strutture pubbliche e private, a favore dell'infanzia, di minori, anziani, infermi, disabili, portatori di handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali di bisogno;	
	7) organizzare servizi socio-sanitari e assistenziali a carattere domiciliare o simile a favore di anziani, minori, disabili fisici e psichici, tutte le persone in condizioni di fragilità, nelle diverse forme richieste dai bisogni collegati alla loro condizione (solitudine, disagio, indigenza); nell'ambito di tali servizi sarà possibile organizzare tutte le attività che comportino un miglior utilizzo del tempo e delle risorse disponibili, quali iniziative di tipo culturale, ricreativo, artistico, ludico, turistico, sportivo, didattico proposte e utilizzate come strumento di promozione e di sviluppo della personalità e della formazione dei destinatari dei servizi educativi e socio-assistenziali, in accordo coi destinatari stessi e con le istituzioni eventualmente	

	preposte;	
	8) gestire strutture residenziali o semiresidenziali a favo-	
	re di anziani, minori, disabili fisici e psichici, tutte le	
	persone in condizioni di fragilità quali case di riposo, cen-	
	tri diurni di accoglienza e socializzazione, appartamenti	
	protetti, case di salute per cure mediche, chirurgiche e di	
	qualsiasi altra natura, centri terapeutici per la riabilita-	
	zione motoria/funzionale e la psicomotricità;	
	9) fornire, anche collaborando con i servizi sociali degli	
	enti locali, aiuto concreto a persone anziane, minori, disa-	
	bili fisici e psichici, tutte le persone in condizioni di	
	fragilità che siano comunque in difficoltà; costituire un	
	punto di riferimento e di affidamento per le persone anzia-	
	ne, minori, disabili fisici e psichici, tutte le persone in	
	condizioni di fragilità dando loro sicurezza morale e psico-	
	logica nei casi di solitudine; organizzare e gestire poliam-	
	bulatori, infermerie, case di cura servizi di assistenza;	
	10) organizzare corsi, lezioni, dibattiti e conferenze per	
	favorire la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento	
	professionale dei singoli soci e dipendenti, per singole fi-	
	gure professionali al fine di elevare il grado delle presta-	
	zioni; svolgere un'azione educativa verso le famiglie degli	
	assistiti in modo che le stesse siano sensibilizzate a pren-	
	dersi cura dei medesimi;	
	11) gestire attività di formazione teorica, tecnica ed opera-	

	tiva per gli operatori nelle organizzazioni e/o associazioni	
	di volontariato che intendano, anche in funzione della loro	
	successiva adesione alla società, offrire la loro attività	
	per svolgere servizio personale, volontario e gratuito di as-	
	sistenza alle persone anziane, minori, disabili fisici e psi-	
	chici, tutte le persone in condizioni di fragilità e coordi-	
	narli;	
	12) sviluppare un'azione di solidarietà promuovendo, anche u-	
	tilizzando mezzi di comunicazione sociale, una reale sensibi-	
	lizzazione ed una mentalità di accoglienza e di disponibi-	
	lità verso le persone anziane, minori, disabili fisici e psi-	
	chici, tutte le persone in condizioni di fragilità;	
	13) organizzare e gestire servizi di coordinamento delle at-	
	tività svolte dalle Associazioni del volontariato operanti	
	nei settori sociali, sanitari e socio assistenziali;	
	14) stipulare contratti, convenzioni con amministrazioni pub-	
	bliche, enti privati, associazioni e con privati cittadini,	
	partecipare ad appalti indetti da privati, dallo Stato, Pro-	
	vincia, Comuni, Enti Locali ed assumere servizi inerenti al-	
	l'oggetto sociale;	
	15) gestire servizi di assistenza, accompagnamento, traspor-	
	to e simili per anziani, minori, disabili fisici e psichici,	
	tutte le persone in condizioni di fragilità e soggetti in	
	stato di bisogno con veicoli all'uopo equipaggiati se neces-	
	sario;	

	16) stipulare convenzioni e instaurare rapporti con struttu-	
	re sanitarie, sociali, culturali, università e istituti di	
	formazione, pubblici e privati nonché con professionisti e	
	con operatori in genere;	
	17) gestire, anche in forma integrata, i servizi elencati;	
	18) effettuare l'eventuale fornitura di tutti gli articoli,	
	nonché ausili e materiali atti ed idonei alla realizzazione	
	dell'oggetto sociale;	
	19) svolgere attività di formazione e consulenza rivolte al	
	proprio interno a operatori dei servizi sanitari, sociali ed	
	assistenziali, ad utenti dei servizi sociosanitari e ad al-	
	tri soggetti che abbiano interesse per tali servizi;	
	20) svolgere attività di sviluppo e promozione della comuni-	
	cazione con particolare riferimento all'ambito sociale, alle	
	organizzazioni e/o associazioni di volontariato e nella coo-	
	perazione sociale, utilizzando anche nuove tecnologie quali	
	ad esempio internet, con costruzione e gestione di siti e	
	portali Web;	
	21) svolgere nell'ambito del lavoro domestico, attività di	
	supporto alle famiglie;	
	22) costituire e gestire cooperative di comunità.	
	La Cooperativa ritiene necessario mantenere un atteggiamento	
	di costante attenzione al contesto territoriale nel quale si	
	trovano le varie iniziative; essa si calerà nel contesto te-	
	nendo in considerazione ogni realtà, il progetto sulle perso-	

	ne e le Istituzioni; l'intenzione è quella di favorire la di-	
	sponibilità da parte di Amministrazioni, Enti Locali, Asso-	
	ciazionismo, Parrocchie etc. attraverso incontri, contatti	
	preventivi e simili.	
	La Cooperativa potrà compiere, nei limiti di legge, tutte le	
	operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e	
	finanziaria ritenute necessarie o utili al conseguimento de-	
	gli scopi sociali, non come attività prevalente ma solamente	
	per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti ed i negozi giu-	
	ridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi so-	
	ciali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, con-	
	sorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non	
	di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previ-	
	denza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti di-	
	sposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di at-	
	tività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccol-	
	ta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusi-	
	vamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E'	
	pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio	
	fra il pubblico sotto ogni forma.	
	La Cooperativa potrà prendere a noleggio, in locazione, an-	
	che finanziaria, in affitto, in comodato, costruire, rico-	
	struire ed acquistare immobili, anche come sede sociale, ma-	

	gazzini, negozi, impianti, macchinari ed attrezzature; cede-	
	re a noleggio, in affitto, in proprietà, in comodato, in lo-	
	cazione, alienare anche a riscatto, ai soci, ed a terzi i be-	
	ni descritti nel presente comma; richiedere ed utilizzare le	
	provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione e	
	da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi dispo-	
	sti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, para-	
	statali o da privati; assumere partecipazioni in cooperative	
	sociali, ai sensi dell'articolo 11 della Legge n.381/1991, a	
	cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine del-	
	lo sviluppo della loro attività; stipulare contratti, conven-	
	zioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servi-	
	zi in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato,	
	Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società	
	di ogni genere; emettere gli strumenti finanziari previsti	
	dal Titolo IV del presente statuto. Partecipare in qualsiasi	
	forma alla costituzione e alla gestione di altre società coo-	
	perative ovvero di capitali, anche azionarie, compresa la	
	sottoscrizione, il versamento, l'acquisto e la cessione di	
	quote od obbligazioni delle predette società. La cooperativa	
	può aderire ad un gruppo paritetico ai sensi dell'articolo	
	2545 septies del codice civile.	
	Tutte le suddette attività debbono essere svolte nei limiti	
	e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.	
	Sono tassativamente escluse le attività di intermediazione	

	mobiliare, di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998	
	n.58 e lo svolgimento in via prevalente delle attività di	
	cui alla Legge 5 luglio 1991 n.197 di conversione del D.L. 3	
	maggio 1991 n.143, nonché ogni altra attività riservata per	
	legge o attività professionale protetta per le quali sia ne-	
	cessaria l'iscrizione in appositi albi, collegi o ruoli pro-	
	fessionali, in ogni caso non potendo la società, senza avere	
	assunto le caratteristiche prescritte, svolgere attività	
	rientranti nelle particolari categorie di imprese il cui e-	
	sercizio è soggetto a regimi legali e amministrativi specia-	
	li o riservati.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 6 - REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile, ma	
	non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aven-	
	ti la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbia-	
	no maturato una capacità professionale nei settori di cui al-	
	l'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	Possono divenire soci lavoratori, instaurando rapporti di la-	
	voro di "apprendistato" o di "inserimento lavorativo", ovve-	
	ro d'ogni altro genere avente concorrente finalità formati-	
	va, anche i giovani ultradiciottenni che, pur non in posses-	

	so di una professionalità piena, intendono acquisirla median-	
	te prestazione del loro lavoro nella cooperativa, mettendo a	
	disposizione di questa la loro capacità lavorativa.	
	I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una catego-	
	ria speciale, in ragione dell'interesse alla loro formazione	
	ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale; i nuovi so-	
	ci lavoratori ammessi alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavo-	
	ratori.	
	La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2) i criteri e le modalità attraverso cui si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'asset-	
	to produttivo della cooperativa;	
	3) il capitale che il socio speciale deve sottoscrivere al	
	momento dell'ammissione.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in mi-	
	sura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di	
	formazione professionale o di inserimento nell'impresa coope-	
	rativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione	
	dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	

	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee convocate per l'approva-	
	zione del bilancio, inoltre egli non può rappresentare in as-	
	semblee altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore della cooperativa.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476, comma 2 e seguenti del codice civile.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come	
	previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, e-	
	gli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione profes-	
	sionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dal-	
	la cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di parte-	
	cipazione all'attività economica della cooperativa, finaliz-	
	zati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	In tal caso l'Organo Amministrativo deve comunicare la deli-	
	bera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interes-	
	sato secondo le modalità e con gli effetti previsti dal suc-	
	cessivo articolo 7.	
	Di conseguenza al termine di tali rapporti con i soci stessi	
	sarà instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato,	
	nel rispetto delle vigenti normative collettive, a meno che,	
	prima della scadenza, e nel rispetto dei termini di preavvi-	

	so, ove dovuto, la Cooperativa, con motivato giudizio, abbia	
	valutato non raggiunta una professionalità piena, ritenendo	
	quindi insussistenti le condizioni per un consolidamento del	
	rapporto societario, che verrà risolto insieme a quello di	
	lavoro subordinato.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo	
	Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-	
	lità previste dall'articolo 11.	
	Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamen-	
	te all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito	
	regolamento, in una delle forme di cui all'articolo 4, del	
	presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la	
	cooperativa.	
	Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tec-	
	nici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al	
	buon funzionamento della società.	
	Possono, altresì rivolgere domanda di ammissione a socio co-	
	loro che, condividendo lo scopo e le finalità della coopera-	
	tiva, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo	
	gratuito in qualità di soci volontari. Il numero dei soci vo-	
	lontari non può superare la metà del numero complessivo dei	
	soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collet-	
	tivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed	

	autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazio-	
	ne contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professiona-	
	li. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con	
	proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da	
	assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni re-	
	lative.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimbor-	
	so delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla	
	base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la	
	totalità dei soci.	
	Possono essere ammesse come soci persone giuridiche pubbli-	
	che o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento	
	e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.	
	L'istituzione dei soci sovventori dovrà essere deliberata	
	dall'Assemblea dei soci che, in sede di emissione, anche me-	
	diate apposito regolamento, provvederà a disciplinare i rap-	
	porti in conformità alla normativa vigente.	
	Non potranno essere soci cooperatori coloro che esercitano	
	in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese iden-	
	tiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in	
	concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione	
	dell'Organo Amministrativo assunta in conformità alle leggi	
	speciali in materia di cooperazione di lavoro.	
	ART. 7 - AMMISSIONE NUOVI SOCI	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	

	consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà conte-	
	nere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residen-	
	za, luogo e data di nascita;	
	b) l'ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere,	
	nel rispetto dei limiti di legge, del limite minimo di parte-	
	cipazione stabilito dall'Assemblea, oltre all'eventuale so-	
	vraprezzo deliberato dall'Assemblea su proposta del consi-	
	glio di amministrazione;	
	c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'e-	
	ventuale capacità professionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche com-	
	petenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulterio-	
	re rapporto di lavoro in conformità con l'articolo 4, comma	
	8 del presente statuto e con l'apposito regolamento;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai re-	
	golamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere pre-	
	so visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali.	
	Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'ar-	
	ticolo 2, Legge n.381/1991, oltre ai dati indicati al presen-	
	te articolo, dovrà essere perfettamente specificata la volon-	
	tarietà del rapporto associativo. I soci volontari saranno i-	
	scritti in apposita sezione del libro soci.	
	Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione,	

	possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i	
	cui interessi non siano in contrasto con quelli della coope-	
	rativa o soggette alla direzione o al controllo di altre so-	
	cietà i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto	
	con quelli della cooperativa.	
	Se trattasi di persona giuridica, la domanda di ammissione a	
	socio dovrà contenere, oltre a quanto indicato alle preceden-	
	ti lettere b) e d):	
	- la ragione sociale e la sede legale;	
	- la delibera dell'organo competente in merito alla richie-	
	sta di ammissione a socio della cooperativa;	
	- l'indicazione dell'attività esercitata in riferimento allo	
	scambio mutualistico ed all'oggetto sociale della cooperati-	
	va;	
	- la dichiarazione che l'Ente non ha in corso procedure con-	
	corsuali o provvedimenti che comportino l'interdizione	
	dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.	
	Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e l'ine-	
	sistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera	
	sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria	
	dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci lavo-	
	ratori in formazione o in inserimento.	
	L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il sog-	
	getto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimen-	

	to della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione.	
	A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.	
	La stipula in via definitiva del contratto di lavoro, nelle varie forme previste dalla legge, in qualità di socio lavoratore, è subordinata alla verifica concreta della rispondenza dei requisiti statutari e professionali, dichiarati ed effettivamente posseduti, con le reali esigenze della cooperativa, verifica da effettuarsi entro il termine previsto dal regolamento interno.	
	Durante tale periodo, nessun preavviso di risoluzione del rapporto è dovuto da entrambe le parti.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	ART. 8 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI	
	Le quote sottoscritte dai soci cooperatori potranno essere	

	versate a rate nei termini previsti dall'Organo Amministrati-	
	vo.	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e	
	nei termini sopra previsti;	
	b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato	
	dall'Assemblea;	
	c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente sta-	
	bilita dall'Organo Amministrativo;	
	d) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	I soci lavoratori, inoltre:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché al-	
	la realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, par-	
	tecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed al-	
	le decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le loro capacità professionali an-	
	che in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
	e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a secon-	
	da della necessità e, in particolare, prestano il proprio la-	

	voro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di	
	lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro di-	
	sponibili per la cooperativa stessa.	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad al-	
	tre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed e-	
	splichino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro	
	a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.	
	L'Organo Amministrativo, in considerazione delle caratteri-	
	stiche e della tipologia del rapporto di lavoro instaurato,	
	può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazio-	
	ni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di so-	
	cio, presso altre cooperative.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento de-	
	gli affari sociali e di consultare, anche tramite professio-	
	nisti di fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità con-	
	tro gli amministratori, fermo restando che l'azione promossa	
	potrà essere oggetto di rinuncia o transazione da parte del-	
	la cooperativa purché vi consenta una maggioranza qualifica-	
	ta di soci rappresentante almeno i due terzi del capitale so-	
	ciale e purché non vi si oppongano tanti soci che rappresen-	
	tino almeno un decimo del capitale sociale.	
	I soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il	

	compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi,	
	sono solidalmente responsabili con gli amministratori ai sen-	
	si dell'articolo 2476 comma 7 del codice civile.	
	ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte (scioglimento se trattasi di persone giuridi-	
	ca). Qualora il numero di soci diventi inferiore a 3 (tre),	
	la cooperativa può reintegrare il numero entro un anno.	
	ART. 10 - RECESSO DEL SOCIO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il so-	
	cio cooperatore:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro su-	
	ordinato: subordinato in presenza di licenziamento per giu-	
	stificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'arti-	
	colo 11 punto 4, lettera a;	
	d) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro di-	
	verso da quello subordinato in presenza di recesso contrat-	
	tuale comunicato dalla cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomanda-	
	ta alla cooperativa. L'Organo Amministrativo deve esaminarla	
	entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricor-	

	rano i motivi che, a norma della legge e del presente statu-	
	to, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti	
	del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata co-	
	municazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi	
	al Collegio Arbitrale, previo esperimento del tentativo di	
	conciliazione così come previsto all'articolo 36 del presen-	
	te statuto.	
	Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto so-	
	ciale che con riguardo al rapporto mutualistico, a far data	
	dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di ac-	
	coglimento della domanda.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma	
	1, punto c), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di la-	
	voro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento del-	
	la comunicazione della delibera dell'Organo Amministrativo,	
	con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione	
	del rapporto sociale.	
	ART. 11 - ESCLUSIONE	
	L'esclusione è pronunciata dall'Organo Amministrativo, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:	
	1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previ-	
	sti per la partecipazione alla società;	
	2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	

	bilità previste dal precedente articolo 6;	
	4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	a. subordinato	
	1. per mancato superamento del periodo di verifica deciso dalla cooperativa;	
	2. per mutuo consenso;	
	3. per dimissioni, anche in periodo di verifica;	
	4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;	
	b. diverso da quello subordinato	
	1. per mutuo consenso;	
	2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;	
	3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;	
	4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa.	
	5) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;	
	6) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	

	7) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamen-	
	to del capitale sottoscritto o nei pagamenti di eventuali de-	
	biti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	8) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'articolo 9 del presente statuto senza	
	la prevista autorizzazione dell'Organo Amministrativo;	
	9) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a	
	ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contra-	
	ria agli interessi sociali;	
	10) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperati-	
	va o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizie-	
	voli;	
	11) che, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché for-	
	malmente richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa so-	
	ciale, ovunque questa abbia cantieri o altri sedi lavorative.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperati-	
	va, l'Assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'e-	
	sclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il li-	
	mite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di	
	sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della ec-	
	cezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	L'esclusione diventa efficace, sia con riguardo al rapporto	
	sociale che a rapporto mutualistico, a far data dal ricevi-	
	mento della comunicazione del provvedimento deliberato	
	dall'Organo Amministrativo.	

	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma	
	1, punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di	
	lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento	
	della comunicazione del provvedimento deliberato dall'Organo	
	Amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può pro-	
	porre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di ses-	
	santa giorni dalla comunicazione, previo esperimento del ten-	
	tativo di conciliazione così come previsto all'articolo 36	
	del presente statuto.	
	ART. 12 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante rac-	
	comandata con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa	
	in merito a provvedimenti adottati dall'Organo Amministrati-	
	vo su tali materie saranno demandate alla decisione del Col-	
	legio Arbitrale, previo esperimento del tentativo di conci-	
	liazione così come previsto all'articolo 36 del presente sta-	
	tuto.	
	I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provve-	
	dimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura arbi-	
	trale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla coopera-	
	tiva, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla	
	ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.	

	ART. 13 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso delle somme versate per liberare il capitale da essi	
	sottoscritto aumentata di quelle ad essi eventualmente attri-	
	buite per rivalutazione e ristorno, a norma dei successivi	
	articoli 20 e 21 del presente statuto.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-	
	tamente al socio, diventa operativo, eventualmente ridotta	
	in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comun-	
	que, in misura mai superiore all'importo di cui al preceden-	
	te comma.	
	Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla	
	cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale cre-	
	dito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centoottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Per la frazione di capitale assegnata al socio a titolo di	
	ristorno la liquidazione o il rimborso può essere corrispo-	
	sto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.	
	ART. 14 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono	
	il diritto al rimborso del capitale da lui effettivamente	
	versato ed eventualmente attribuito a titolo di rivalutazio-	
	ne e di ristorno, nella misura e con le modalità previste	
	nel precedente articolo 13.	

	Gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno presenta-	
	re, unitamente alla richiesta di liquidazione delle parteci-	
	pazioni al capitale, atto notorio dal quale risulti chi sono	
	gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla ri-	
	scoSSIONE.	
	ART. 15 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto do-	
	vranno richiedere il rimborso del capitale loro spettante en-	
	tro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilan-	
	cio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto so-	
	ciale, limitatamente al socio, è divenuto operativo.	
	Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel	
	termine suddetto il relativo capitale è devoluto con delibe-	
	razione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva	
	legale.	
	ART. 16 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORA-	
	TORI	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinato da apposito regolamento, redatto dall'Organo Am-	
	ministrativo e approvato dall'Assemblea dei soci, tenendo	
	conto della natura subordinata o diversa da quella subordina-	
	ta del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di	
	lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti col-	
	lettivi applicabili, nello specifico, la cooperativa appli-	

	cherà per tutti i suoi lavoratori il CCNL Cooperative Sociali	
	e per le attività specifiche di lavoro domestico l'accordo	
	nazionale sottoscritto da UIL FPL e Professione in Famiglia,	
	avendo riferimento, in caso di subentro in appalti discipli-	
	nati da diverse contrattazioni rispetto a quelli richiamati	
	ai minimi della contrattazione collettiva nazionale compara-	
	tivamente più rappresentativa, tenendo altresì conto della	
	quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	natura subordinata, il trattamento complessivo dei soci sarà	
	proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e,	
	comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi speci-	
	fici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni	
	analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere economi-	
	co, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assem-	
	blea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire	
	le misure da adottare per farvi fronte.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nel-	
	l'ambito della propria struttura organizzativa aziendale fa-	
	vorendone la piena occupazione in base alle esigenze produt-	
	tive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzati-	
	ve che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei so-	
	ci lavoratori, l'Organo Amministrativo potrà deliberare la	

	sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa	
	del socio.	
	TITOLO IV	
	SOCI FINANZIATORI	
	ART. 17 - STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI	
	La cooperativa può emettere strumenti finanziari non parteci-	
	pativi, privi di diritti amministrativi, e che non attribui-	
	scono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci. Si ap-	
	plicano l'articolo 2526, ultimo comma, e l'articolo 2483 del	
	codice civile.	
	ART. 18 - SOCI SOVVENTORI	
	I soci sovventori di cui all'articolo 4 della Legge 31 genna-	
	io 1992, n.59, possono essere sia le persone fisiche che	
	quelle giuridiche.	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenzia-	
	mento aziendale che è imputato ad una specifica sezione del	
	capitale sociale della cooperativa.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominati-	
	ve trasferibili del valore di euro cento ciascuna.	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'articolo 2346, comma 1, del codice civile.	
	I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci sovventori	
	da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al	

	venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la par-	
	te restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di ammi-	
	nistrazione.	
	Fatti salvi eventuali privilegi attribuiti dall'assemblea in	
	sede di delibera di emissione delle azioni di sovvenzione,	
	qualora si debba procedere alla riduzione del capitale socia-	
	le in ragione di perdite registrate dalla cooperativa, que-	
	ste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante il	
	conferimento dei soci sovventori in misura proporzionale al	
	rapporto tra tale fondo ed il capitale conferito dai soci co-	
	operatori.	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori posso-	
	no essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento del consiglio di amministrazione. Il socio sovven-	
	tore che intenda trasferire le azioni deve comunicare con	
	raccomandata a.r. al consiglio di amministrazione il nomina-	
	tivo del proposto acquirente fornendo ogni necessaria infor-	
	mazione a riguardo e il consiglio ha la facoltà di pronun-	
	ciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione. Il provvedimento che neghi il gradimento deve essere	
	motivato. In caso di mancato gradimento del soggetto acqui-	
	rente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il	
	consiglio provvederà in ogni caso ad indicarne altro gradi-	
	to. Decorso il predetto termine per la comunicazione del gra-	

	dimento ovvero qualora il gradimento venga negato senza tut-	
	tavia che si indichi al socio altro soggetto gradito disponi-	
	bile all'acquisto alle medesime condizioni offerte dal terzo	
	rispetto al quale viene negato il gradimento, il socio sarà	
	libero di vendere al proposto acquirente.	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straor-	
	dinaria.	
	L'assemblea che emette i titoli stabilisce:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale diritto di opzione dei soci sulle azioni e-	
	messe;	
	c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a due punti percentuali rispetto al dividen-	
	do corrisposto ai soci cooperatori;	
	d) l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di	
	cui al presente articolo;	
	e) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità	
	con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di re-	
	cesso.	
	Non spetta il diritto di opzione ai soci qualora le azioni	
	di nuova emissione destinate ai soci sovventori siano riser-	
	vate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali di	

	cui all'articolo 111-octies del Decreto Legislativo 17 genna-	
	io 2003, n.6, ovvero le azioni siano emesse al fine della ri-	
	partizione ai soci cooperatori dei ristorni, proporzionalmen-	
	te alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In	
	quest'ultimo caso l'emissione può essere deliberata anche	
	dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilan-	
	cio.	
	L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio	
	di amministrazione. La deliberazione dell'assemblea stabili-	
	sce i compiti che vengono attribuiti al consiglio di ammini-	
	strazione ai fini dell'emissione dei titoli.	
	A ciascun socio sovventore potranno essere attribuiti al mas-	
	simo cinque voti, in relazione all'ammontare del conferimen-	
	to effettuato.	
	Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in	
	qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.	
	L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta	
	a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto	
	nell'apposito libro da almeno novanta giorni.	
	Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori	
	non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti	
	ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti	
	i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il	

	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	
	numero di voti da essi portati.	
	I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei so-	
	ci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere	
	nominati amministratori nei limiti previsti dalla legge.	
	La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni de-	
	stinate ai soci sovventori può riservare ai soci sovventori	
	la nomina in assemblea generale, mediante la presentazione	
	di una lista predisposta dai soci sovventori e aperta al vo-	
	to esclusivamente di essi, di uno o più amministratori o sin-	
	daci, purché in numero non superiore ad un terzo dei comples-	
	sivi membri dell'organo.	
	Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente	
	disciplinato, in conformità alla normativa vigente in mate-	
	ria, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei so-	
	ci.	
	ART. 19 - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	La cooperativa, con deliberazione dell'assemblea ordinaria,	
	può adottare procedure di programmazione pluriennale finaliz-	
	zate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo	
	quanto stabilito dall'articolo 5, Legge n.59 del 31 gennaio	
	1992.	
	In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e se-	
	condo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di parte-	
	cipazione cooperativa, prive del diritto di voto e privile-	

	giate nella ripartizione degli utili. Il privilegio opera co-	
	munque in misura non superiore a due punti percentuali ri-	
	spetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori	
	stabilita dall'assemblea ordinaria dei soci.	
	L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straor-	
	dinaria, fatta eccezione per le azioni emesse al fine della	
	ripartizione ai soci cooperatori dei ristorni, proporzional-	
	mente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In	
	quest'ultimo caso l'emissione può essere deliberata anche	
	dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilan-	
	cio.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emes-	
	se, a norma di legge, per un ammontare non superiore al mi-	
	nor importo tra il valore contabile delle riserve indivisibi-	
	li o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio	
	certificato e depositato ai sensi di legge.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offer-	
	te in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavora-	
	tori dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali posso-	
	no sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla leg-	
	ge per i soci cooperatori.	
	All'atto dello scioglimento della società cooperativa le a-	
	zioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prela-	
	zione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'in-	

	tero valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdi-	
	ta che eccede il valore nominale complessivo delle altre a-	
	zioni.	
	Il valore nominale di ciascuna azione è di euro cento.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa sono imputate ad una	
	specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'articolo 2346, comma 1, Codice Civile.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa sono disciplinate,	
	in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito	
	regolamento che dovrà determinare anche l'eventuale termine	
	minimo di durata del conferimento ai fini dell'esercizio del	
	diritto di recesso.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono ob-	
	bligati:	
	1) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità	
	e nei termini previsti dal regolamento di emissione;	
	2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, li-	
	mitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione è di-	
	sciplinata dalle norme di legge e da quanto previsto al suc-	

	cessivo articolo 29.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	ART. 20 - PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da	
	quote, ciascuna del valore non inferiore e non superiore ai	
	limiti stabiliti dalla legge;	
	2) dal capitale sociale sottoscritto dai soci sovventori de-	
	stinato al fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla	
	ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'ar-	
	ticolo 4 del presente statuto;	
	3) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di	
	partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di	
	euro cento, destinato alla realizzazione di programmi plu-	
	riennali di sviluppo ed ammodernamento;	
	4) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni desti-	
	nate ai soci finanziatori di cui all'articolo 17 dello Statu-	
	to;	
	5) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'ar-	
	ticolo 22 e con il valore del capitale eventualmente non	
	rimborsato ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei so-	
	ci deceduti;	
	6) dalla riserva straordinaria;	

	7) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle	
	partecipazioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite,	
	in qualunque forma, fra i soci e gli altri possessori di	
	strumenti finanziari né durante la vita sociale né all'atto	
	del suo scioglimento.	
	ART. 21 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicem-	
	bre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizio-	
	ni di legge.	
	Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere	
	riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i so-	
	ci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.	
	Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la	
	condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del co-	
	dice civile, tenendo conto, in ogni caso, della disposizione	
	di cui all'articolo 111-septies R.D. 30 marzo 1942 n. 318.	
	Il bilancio deve essere accompagnato, se richiesto dalla nor-	
	mativa in vigore, dalla relazione sulla gestione, nella qua-	
	le, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'Or-	

	gano Amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'Organo Amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centoottanta) giorni.	
	L'Organo Amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.	
	L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovve-	

	ro mediante aumento gratuito proporzionale del capitale sot-	
	toscritto e versato. Allo stesso modo la suddetta delibera	
	assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trat-	
	tamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli ammini-	
	stratori. La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori de-	
	ve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità	
	dello scambio mutualistico secondo quanto stabilito dall'ap-	
	posito regolamento interno.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente	
	presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente.	
	ART. 22 - DESTINAZIONE DELL'UTILE	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla riparti-	
	zione dell'utile netto destinandolo:	
	a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla ri-	
	serva legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge;	
	c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo	
	di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite	
	dalle leggi vigenti in materia;	
	d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capi-	
	tale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da	
	distribuire ai soci lavoratori, e ai possessori di strumenti	
	finanziari privi dei diritti di amministrazione di cui	

	all'articolo 17 dello Statuto, in misura non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumenta-	
	to di due punti e mezzo;	
	e) un'eventuale quota da distribuire ai soci sovventori nel-	
	la misura stabilita di volta in volta dall'Assemblea ordina-	
	ria in sede di destinazione dell'utile e nei limiti consenti-	
	ti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti	
	mutualistici ai fini fiscali e in particolare previsti	
	all'articolo 2514 del codice civile;	
	f) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale socia-	
	le sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi	
	in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai	
	fini fiscali;	
	g) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	L'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge (ivi incluse quelle per il mantenimen-	
	to dei requisiti mutualistici ai fini fiscali), in deroga al-	
	le disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli	
	utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non	
	potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capita-	
	le sociale finché non si sia provveduto alla totale ricosti-	
	tuzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura	
	di perdite di esercizio.	
	TITOLO VI	

	GOVERNO DELLA SOCIETA'	
	ART. 23 - ORGANI SOCIALI	
	Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizio-	
	nale.	
	Sono organi della società:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- l'Organo Amministrativo;	
	- l'Organo di controllo, se nominato.	
	SEZIONE I - DECISIONI DEI SOCI	
	ART. 24 - DECISIONI DEI SOCI	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	che uno o più Amministratori, i Sindaci, se nominati, o tan-	
	ti soci che rappresentano almeno un terzo del numero comples-	
	sivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro ap-	
	provazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
	e la distribuzione degli utili;	
	2) la determinazione della struttura dell'Organo Amministra-	
	tivo, del periodo di durata del mandato, nel rispetto di	
	quanto disposto dal successivo articolo 30 del presente sta-	
	tuto, e relative nomine e revoche;	
	3) la determinazione della misura dei compensi da corrispon-	
	dersi agli Amministratori per la loro attività collegiale;	

	4) la nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comun-	
	que opportuno, dell'organo di controllo, deliberazione	
	dell'eventuale revoca;	
	5) il conferimento e la revoca, sentito l'Organo di control-	
	lo, se nominato, dell'incarico di controllo contabile secon-	
	do quanto previsto nel successivo articolo 32 del presente	
	statuto e determinazione del corrispettivo spettanti agli in-	
	caricati;	
	6) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente sta-	
	tuto;	
	7) la deliberazione, all'occorrenza, di un piano di crisi a-	
	ziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico,	
	da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della	
	crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla	
	legge, del programma di mobilità;	
	8) la deliberazione dell'ammontare del capitale che si ri-	
	chiede di sottoscrivere a chi presenta domanda di ammissione	
	a socio cooperatore;	
	9) la deliberazione sulle domande di ammissione a socio non	
	accolte dall'Organo Amministrativo, in occasione della prima	
	convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interes-	
	sato di pronuncia assembleare;	
	10) la deliberazione sull'eventuale erogazione del ristorno	
	ai sensi dell'articolo 21 del presente statuto e sulle forme	
	dell'erogazione stessa;	

	11) le modificazioni dell'Atto Costitutivo;	
	12) le decisioni di compiere operazioni che comportino una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevan-	
	te modificazione dei diritti dei soci;	
	13) la nomina dei Liquidatori e i criteri di svolgimento del-	
	la liquidazione;	
	14) la delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo pari-	
	tetico;	
	15) la delibera dell'emissione dei titoli dei soci sovvento-	
	ri stabilendo, anche mediante apposito regolamento: gli im-	
	porti complessivi, l'importo minimo dei conferimenti per o-	
	gni socio;	
	16) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e	
	gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei soci Sov-	
	ventori fermo restando quanto previsto all'articolo 4, 6°	
	comma, Legge 31 gennaio 1992 n.59;	
	17) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità	
	con cui i soci Sovventori possono esercitare il recesso dal-	
	la Cooperativa oltre che nei casi previsti dalla legge; i	
	compiti attribuiti all'Organo Amministrativo in merito all'e-	
	missione ed al collocamento di titoli, alla loro sottoscri-	
	zione ed all'ammissione dei sottoscrittori.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare, con le modalità previste dall'arti-	
	colo 2479-bis del codice civile.	

	L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno en-	
	tro i 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura	
	dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centoottanta) gior-	
	ni, qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bi-	
	lancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esi-	
	genze relative alla struttura e all'oggetto della società.	
	ART. 25 - ASSEMBLEA	
	La convocazione dell'Assemblea è effettuata presso la sede	
	sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge	
	l'Assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda con-	
	vocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro)	
	ore dopo la prima.	
	L'avviso dovrà essere comunicato ai soci con lettera racco-	
	mandata anche a mano risultante dal libro soci o comunicazio-	
	ne via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'av-	
	venuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto	
	di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di	
	strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, almeno	
	otto giorni prima dell'Assemblea.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti tutti i soci con diritto di voto, e tutti i componenti	
	dell'Organo Amministrativo ed i componenti dell'organo di	
	controllo, se quest'ultimo è stato nominato, sono presenti o	

	informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazio-	
	ne dell'argomento.	
	ART. 26 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	L'Assemblea è validamente costituita:	
	a) in prima convocazione quando intervengano la metà più uno	
	dei voti spettanti ai soci;	
	b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci intervenuti.	
	L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, deli-	
	bera a maggioranza assoluta.	
	Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della so-	
	cietà e per le deliberazioni di cui all'articolo 2479 numeri	
	4) e 5) del codice civile, l'Assemblea, sia in prima che in	
	seconda convocazione, delibera validamente con il voto favo-	
	revole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti o rappresentati a-	
	venti diritto al voto. Le votazioni sono palesi.	
	L'assemblea potrà svolgersi anche in videoconferenza e/o con	
	altri strumenti tecnologici informatici che permettano ai so-	
	ci di partecipare, seppur a distanza, all'assemblea e di po-	
	ter esercitare i propri diritti.	
	ART. 27 - INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci cooperatori da almeno 90 (novan-	
	ta) giorni e che siano in regola con i versamenti dovuti a	
	qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali	

	non sia stato avviato il procedimento di esclusione. Ogni so-	
	cio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione.	
	Ogni persona giuridica socia dovrà comunicare, a mezzo lette-	
	ra da presentare al presidente dell'Assemblea Generale dei	
	soci, il nome del proprio rappresentante.	
	In mancanza la persona giuridica socia potrà essere rappre-	
	sentata dal Presidente o dal Vice Presidente.	
	Ciascun socio Sovventore avrà diritto ad un numero di voti	
	differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento ap-	
	portato, fino ad un massimo di cinque come previsto dall'ap-	
	posito regolamento.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare soltanto da un altro socio, appartenente alla me-	
	desima categoria, che non sia Amministratore o Sindaco, ma	
	che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due so-	
	ci.	
	Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative	
	cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri	
	rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di vo-	
	to.	
	ART. 28 - ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI	
	PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	

	Essendo l'azione di partecipazione cooperativa uno strumento	
	finanziario privo del diritto di voto, gli azionisti di tale	
	categoria si riuniscono in assemblea speciale la cui convoca-	
	zione compete al consiglio di amministrazione della coopera-	
	tiva ovvero al rappresentante comune.	
	Diritti ed obblighi del rappresentante degli azionisti di	
	partecipazione cooperativa sono stabiliti dalla legge.	
	L'assemblea speciale delibera sui seguenti argomenti:	
	a) nomina e revoca del rappresentante comune;	
	b) approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della so-	
	cietà cooperativa che possano pregiudicare i diritti del-	
	la categoria;	
	c) costituzione di un fondo per le spese necessarie alla	
	tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;	
	d) su ogni altro argomento che interessi la categoria.	
	L'assemblea speciale è convocata almeno annualmente per e-	
	sprimere il proprio parere in ordine alla rendicontazione	
	sull'attuazione dei programmi di sviluppo ed ammodernamento	
	di cui al precedente articolo 19. Detta assemblea, in ogni	
	caso, può essere convocata tutte le volte che ve ne sia la	
	necessità ovvero dietro richiesta di un terzo degli azioni-	
	sti di partecipazione cooperativa.	
	L'assemblea degli azionisti di partecipazione cooperativa è	
	governata dalle norme dettate dal presente Statuto in mate-	
	ria di assemblea della cooperativa, in quanto applicabili e	

	dall'apposito regolamento.	
	Al rappresentante degli azionisti di partecipazione coopera-	
	tiva, eletto per almeno un triennio con deliberazione del-	
	l'assemblea speciale, competono i seguenti diritti ed obbli-	
	ghi:	
	a) tutelare gli interessi della categoria nei rapporti con	
	la cooperativa;	
	b) eseguire le deliberazioni adottate dall'assemblea specia-	
	le;	
	c) accedere, esaminare ed estrarre copia dei libri sociali;	
	d) assistere alle assemblee della cooperativa;	
	e) impugnare le deliberazioni che pregiudichino i diritti	
	della categoria.	
	In caso di assenza di nomina il rappresentante degli azioni-	
	sti di partecipazione cooperativa è nominato con decreto del	
	Presidente del Tribunale su domanda degli amministratori del-	
	la cooperativa o di uno degli azionisti di partecipazione co-	
	operativa.	
	L'azionista di partecipazione cooperativa decade da tale sua	
	qualifica, oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 co-	
	dice civile, alla scadenza dei programmi di sviluppo ed ammo-	
	dernamento.	
	ART. 29 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione ed in sua assenza dal Vice presidente del Con-	

	siglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assem-	
	blea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	L'Assemblea nomina un segretario.	
	La nomina del Segretario è fatta dall'Assemblea con la mag-	
	gioranza dei voti presenti. Il Segretario può essere un non	
	socio.	
	Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati del-	
	le votazioni.	
	SEZIONE II - AMMINISTRAZIONE	
	ART. 30 - AMMINISTRAZIONE	
	La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministra-	
	zione composto da n.3 (tre) a n.11 (undici) consiglieri.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata an-	
	che a soggetti non soci, purché la maggioranza sia scelta	
	tra i soci cooperatori.	
	Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi. Gli	
	Amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli Amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi mem-	
	bri un presidente e un vice presidente.	

	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
	gli amministratori e all'organo di controllo, se nominato,	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avve-	
	nuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e,	
	in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del	
	Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono va-	
	lide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono	
	tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se no-	
	minato.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioran-	
	za dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-	
	to dal Presidente e dal Segretario se nominato, il quale de-	
	ve essere trascritto nel libro delle decisioni degli ammini-	
	stratori.	
	Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con	
	il voto determinante di un Amministratore in conflitto di in-	
	teressi con la cooperativa, qualora le cagionino un danno pa-	
	trimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli Am-	

	ministratori e, ove nominati, dall'organo di controllo o dal	
	Revisore.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'ammi-	
	nistrazione ordinaria e straordinaria della cooperativa.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici inca-	
	ricchi a Singoli amministratori o a un Comitato Esecutivo, de-	
	legando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono	
	essere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2381 del codice civile nonché i poteri in mate-	
	ria di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.	
	In caso di istituzione del Comitato Esecutivo, delle delibe-	
	razioni delle adunanze dovrà essere redatto verbale, sotto-	
	scritto dai componenti, il quale deve essere trascritto in	
	apposito libro delle decisioni del Comitato Esecutivo.	
	Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono ri-	
	ferire agli Amministratori e all'organo di controllo, se no-	
	minato, sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior	
	rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effe-	
	tuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Gli Amministratori relazionano, in occasione dell'approvazio-	
	ne del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella ge-	
	stione sociale per il conseguimento dello scopo mutualisti-	
	co. Nella medesima relazione gli Amministratori devono illu-	

	strare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rap-	
	presentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consi-	
	glio, al Vicepresidente ed ai Consiglieri Delegati, se nomi-	
	nati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministrato-	
	ri, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'articolo 2386 del codice civile scegliendoli tra i soci ap-	
	partenenti alla medesima categoria di quelli cessati.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori l'intero	
	Consiglio di Amministrazione decade.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministrato-	
	ri, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto	
	d'urgenza dall'organo di controllo, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso	
	di mancanza dell'organo di controllo, il Consiglio di Ammini-	
	strazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	In presenza di Amministratori investiti di particolari cari-	
	che, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio	
	di Amministrazione, sentito il parere dell'organo di control-	
	lo, se nominato.	
	ART. 31 - RAPPRESENTANZA SOCIALE	
	La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in	

	giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	Il soggetto che ha la rappresentanza sociale è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può delegare i propri poteri al Vicepresidente ed ai Consiglieri Delegati, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice presidente.	
	Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente fa fede dell'assenza od impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può ricoprire, nel rispetto della normativa tempo per tempo in vigore in materia, anche la qualifica di lavoratore subordinato .	
	SEZIONE III	
	ART. 32 - ORGANO DI CONTROLLO	
	I soci, con loro decisione assunta ai sensi del presente statuto, possono nominare un organo di controllo, monocratico o collegiale, o un revisore, cui affidare sia la funzione di	

	controllo di gestione sia la funzione di revisione legale	
	dei conti, precisandosi che l'organo "monocratico" investito	
	della funzione di controllo di gestione e della funzione di	
	revisione legale dei conti potrà essere sia un Revisore Lega-	
	le dei conti persona fisica, sia una Società di Revisione Le-	
	gale, iscritti nell'apposito Registro.	
	La nomina dell'organo di controllo é obbligatoria nei casi	
	previsti dall'articolo 2543 del codice civile.	
	La durata dell'incarico sia dell'Organo di Controllo che del	
	Revisore è di tre esercizi.	
	Con decisione dei soci potrà prevedersi che le funzioni di	
	controllo e di revisione siano svolte anche in via facoltati-	
	va, fuori dei casi in cui esse sono obbligatorie per legge.	
	Con decisioni dei soci potrà inoltre prevedersi che:	
	a) le funzioni di controllo e di revisione, anziché ad un or-	
	gano monocratico, siano affidate a un organo collegiale (Col-	
	legio Sindacale), per la composizione e il funzionamento del	
	quale si applicheranno le norme dettate in tema di società	
	per azioni;	
	b) le funzioni di controllo e di revisione, anziché cumulati-	
	vamente al medesimo organo, siano affidate separatamente, at-	
	tribuendo, da un lato, le funzione di controllo all'organo	
	di controllo (monocratico o collegiale), e, dall'altro, la	
	funzione di revisione legale ad un Revisore (persona fisica	
	o società di revisione).	

	Le scelte di cui ai precedenti punti potranno essere effet-	
	tuate di volta in volta con decisione dei soci senza modifi-	
	cazione statutaria.	
	L'organo di controllo, qualora nominato, in occasione della	
	approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare speci-	
	ficamente nella relazione prevista dall'articolo 2429 del co-	
	dice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	perseguimento dello scopo mutualistico e la sussistenza del	
	requisito della prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del	
	codice civile.	
	ART. 33 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	Ricorrendo i presupposti di cui al 2° comma dell'articolo	
	2409 bis codice civile, l'organo di controllo, qualora nomi-	
	nato e costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito	
	registro, può esercitare anche la revisione legale dei conti.	
	Agli incaricati della revisione legale dei conti si applica-	
	no le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 34 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'As-	
	semblea, con le maggioranze previste dall'articolo 26, di-	
	sporrà in merito a:	

	a) il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento	
	del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei Liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazio-	
	ne; i poteri dei Liquidatori, con particolare riguardo alla	
	cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche	
	di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti neces-	
	sari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi com-	
	preso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami,	
	in funzione del migliore realizzo.	
	Ai Liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere	
	tutti gli atti utili per la liquidazione della società che	
	dovranno comunque essere approvati dall'assemblea.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le	
	maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e	
	dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle delibera-	
	zioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione han-	
	no diritto di recedere.	
	ART. 35 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE	
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai Fondi Mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, de-	

dotti:	
a) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovvento-	
ri, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente ma-	
turati;	
b) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti	
di partecipazione, se emessi;	
c) il rimborso delle quote versate dai soci lavoratori, even-	
tualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati.	
TITOLO VIII	
DISPOSIZIONI FINALI	
ART. 36 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai re-	
golamenti approvati dall'Assemblea e più in generale dal rap-	
porto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità,	
all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni	
statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate da-	
gli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione	
dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci,	
o tra soci, ove riguardino diritti disponibili e che possano	
formare oggetto di compromesso, ed escluse comunque le con-	
troversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbliga-	
torio del pubblico ministero, dovranno essere rimesse alla	
decisione di un Collegio di tre Arbitri che deciderà secondo	
arbitrato rituale di diritto designati dalla Giunta della Ca-	
mera di Ravenna oppure, in mancanza, designati dal Presiden-	

	te del Tribunale di Ravenna nel rispetto dell'articolo 34 De-	
	creto Legislativo n.5/2003 e s.m.i..	
	Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le	
	controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sinda-	
	ci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente	
	clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione	
	del relativo incarico.	
	La parte che ricorre al Collegio dovrà precisare l'oggetto	
	della controversia.	
	Le modifiche della presente clausola compromissoria devono	
	essere approvate con delibera assembleare assunta con la mag-	
	gioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci	
	assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta	
	giorni, esercitare il recesso.	
	ART. 37 - DISPOSIZIONI FINALI	
	Le clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere	
	in fatto osservate.	
	Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalen-	
	te, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui	
	all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunera-	
	zione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti fi-	
	nanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità del-	
	le riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fon-	
	di mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della Legge	
	n.59/1992.	

60 di 61

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.
Atto esente da bollo ai sensi del D.Lgs. n.460/97.